

TI_GERICHTE 52.2003.147 vom 13. Mai 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-05-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2003.147

FR: TI_GERICHTE 52.2003.147 du 13 mai 2003

IT: TI_GERICHTE 52.2003.147 del 13 maggio 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

PAmM); che la legittimazione ad impugnare una decisione presuppone avantutto che l'insorgente possa prevalersi di un interesse personale, pratico ed attuale all'annullamento o alla modificazione della decisione impugnata e, di conseguenza, all'ottenimento di un giudizio più favorevole (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 43, n. 2 e rif.); che, nel caso concreto, al ricorrente non può essere riconosciuto un interesse pratico ad aggravarsi contro la licenza edilizia, dal momento che la stessa accoglie integralmente la sua domanda di costruzione; che dinanzi al Consiglio di Stato egli non poteva di conseguenza pretendere di ottenere un giudizio più favorevole di quello pronunciato dall'autorità comunale; che a ragione il Governo ha pertanto negato al ricorrente la legittimazione attiva, dichiarando irricevibile il gravame; che in questa sede il ricorso deve quindi essere respinto, senza entrare nel merito delle censure sollevate dall'insorgente, che esulano peraltro palesemente dal contesto della presente procedura edilizia; che la tassa di giustizia e le spese, contenute entro minimi termini in ragione della reiezione in limine dell'impugnativa, seguono la soccombenza (art. 28 PAmM). Per questi motivi, visti gli art. 21 LE; 26c LOG; 3, 18, 28, 43, 46, 48, 60 e 61 PAmM; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 300.--, sono a carico del ricorrente. 3. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.